

**Data:** 05 marzo 2020, 12:53:17  
**Da:** prot.tribunale.rimini@giustiziacert.it  
**A:** ord.rimini@cert.legalmail.it  
**Oggetto:** Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 05/03/2020.0000413.U  
**Allegati:** Segnatura.xml (3.1 KB)  
Prot.\_413-2020.pdf (408.1 KB)

Consiglio dell'ordine degli  
Avvocati di Rimini  
- 5 MAR. 2020  
- ARRIVATO  
Prot. n. 0000799/E - 6-3-'20

VLS TO  


N. <b>413-U</b>	
- 5 MAR 2020	
U.	
Funzi.	
Fisco.	



**TRIBUNALE DI RIMINI**  
DIRIGENZA

*Via Carlo Alberto dalla Chiesa 11 - 47921 RIMINI*  
Tel. 0541-1763396 -- fax 0541-1763408  
tribunale.rimini@giustizia.it

**Al Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di Rimini  
Sede**

**Oggetto: Nuove disposizioni di cui alla nota prot. 0032421 del 18.02.2020 Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia relative alla revoca dei decreti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenuta successivamente all'emissione del decreto di liquidazione già esecutivo.**

Con la presente, comunico a codesto spett.le Consiglio Forense, con preghiera di massima diffusione ai propri iscritti, che con la nota ministeriale prot. 0032421 del 18.02.2020 che si trasmette unitamente alla presente, il Ministero della Giustizia ha chiarito, a seguito di specifico quesito posto dal Tribunale di Genova, che i decreti di liquidazione di onorari al difensore di soggetto ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, per il quale sia intervenuta successiva revoca del beneficio, non devono essere oggetto di pagamento.

Pertanto, a seguito del chiarimento di cui alla nota ministeriale richiamata, si comunica che a decorrere dalla stessa, l'Ufficio Gratuito Patrocinio Penale del Tribunale di Rimini e, conseguentemente, l'Ufficio Spese di Giustizia pagate dall'Erario, si uniformeranno all'indicazione ministeriale ricevuta, non provvedendo alla lavorazione dei decreti di liquidazione, quantunque esecutivi, emessi per difensori i cui assistiti non beneficiano più del gratuito patrocinio, per effetto di intervenuta revoca.

Rimini, 06.03.2020

**IL DIRIGENTE**  
Paolo Grandi



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO I – SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



m\_dg.DAG.16/02/2020.0032421.U

Al sig. Presidente della Corte di appello di Genova  
(vs. rif. nota prot. n. 77/2020 del 3.1.2020)

**Oggetto:** Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenuta successivamente all'emissione del decreto di pagamento in favore del difensore – Legittimità del pagamento del decreto di liquidazione precedentemente emesso divenuto esecutivo.  
Rif. prot. DAG n. 17192.E del 29.1.2020.

Con nota prot. n. 77/2020 del 3.1.2020, codesta Corte ha trasmesso il quesito formulato dal Presidente del tribunale di Genova volto a chiarire, alla luce della pronuncia della Corte di cassazione, quarta sezione penale, n. 17668 del 14 febbraio/29 aprile 2019, nonché tenuto conto del non univoco orientamento della giurisprudenza: *“a) se il Funzionario Delegato, a fronte di un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, debba ugualmente porre in pagamento il provvedimento di liquidazione del compenso al difensore, emesso antecedentemente all'intervenuta revoca del beneficio; b) nel caso in cui il pagamento di cui al precedente punto a) debba essere effettuato, se sia corretto procedere all'immediato e contestuale avvio della procedura di recupero dell'intera somma corrisposta nei confronti dell'imputato nei cui confronti sia stato revocato il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”*.

Al riguardo occorre evidenziare che, sul tema in oggetto, la Direzione generale della giustizia civile, con nota prot. DAG n. 164518.U del 21 agosto 2019, in risposta ad analogo quesito inoltrato dalla Corte di appello de l'Aquila, aveva precisato che *“tenuto conto delle norme del d.P.R. n. 115 del 2002, della costante giurisprudenza della Corte di cassazione e dell'efficacia ex tunc del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, si deve affermare che, in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, non si possa procedere al pagamento degli onorari in favore dell'avvocato difensore della parte originariamente ammessa al beneficio, anche ove il relativo decreto di liquidazione fosse divenuto ormai definitivo”*.

Tali conclusioni si fondano sull'interpretazione sistematica delle norme del d.P.R. n. 115 del 30 maggio del 2002 e della costante giurisprudenza della Corte di cassazione che, come precisato anche nella sentenza n. 9357 del 26 febbraio 2014 (quarta sezione penale), aveva così statuito: *“Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. in tal senso, Sezione III, 21 aprile 2010, n. 33899, Borra, rv. 248093 ed i riferimenti in essa contenuti) la revoca del decreto di ammissione ex art. 114 comma 2 DPR 115/2002 ha efficacia retroattiva. Tale efficacia retroattiva esercita i suoi effetti, oltre che sui diritti dell'imputato, anche su quelli del suo patrocinatore o consulente, in quanto la soddisfazione dell'interesse pubblico che costituisce la ratio del DPR n.115/2002 (e prima di esso dalla L. 217/1990) non si esaurisce nell'atto iniziale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma nella regolarità dell'intero procedimento condizionata dalla effettiva sussistenza e permanenza delle condizioni di legge in tutte le sue fasi (Cass. ordinanza 13.6.2002 n. 25671). Né è contestabile la logicità dell'interpretazione normativa in quanto l'ammissione al beneficio si fonda proprio sul*



*particolare stato di incapacità economica del richiedente, e realizza il principio costituzionale di cui all'art. 24 comma 3 Cost. Ne consegue che il diritto a percepire i compensi professionali è precluso dalla inesistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio, anche se l'accertamento è successivo. D'altronde, la ratio del 2° comma dell'art. 114 - con il disporre la revoca con efficacia ex tunc - è proprio quella di non consentire all'istante che si è comportato in modo fraudolento di beneficiare, anche parzialmente degli effetti derivati, ma allo stesso tempo principali, dell'illegittima ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e i pur incolpevoli professionisti (difensore o consulente) devono peraltro rivolgersi all'interessato, che non versava in stato di indisponibilità economica tale da legittimare l'ammissione al patrocinio (v. in tal senso Sezione IV, 23 marzo 2005, n. 20872, Piccolo ed altri, rv. 2315884)".*

In tale contesto la recente sentenza della Suprema Corte n. 17668 del 29 aprile 2019 (citata da codesta Corte), nel ribadire in linea generale l'impossibilità di revoca o modifica ufficiosa del decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ha affermato il principio di diritto secondo cui *"alla revoca ai sensi dell'art. 112 comma 1, lett. d), del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue altresì la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l'autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi dell'art. 82 Dpr 115/2002 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato"*.

Ebbene, premesso che anche la Direzione generale della giustizia civile, rispondendo ad un quesito inoltrato proprio da codesta Corte, aveva sostenuto la non modificabilità del decreto di pagamento emesso dal magistrato una volta decorso il termine per proporre opposizione (con nota prot. DAG n. 108209.U del 29.5.2018, che per comodità si ritrasmette: ~~allegato 1~~), e ciò indipendentemente dal momento in cui dovesse intervenire la revoca dell'ammissione al beneficio, preme evidenziare che, nella risposta appena citata, era stato affrontato il profilo della responsabilità amministrativo-contabile del funzionario delegato che dovesse porre in esecuzione il provvedimento di liquidazione degli onorari del difensore emesso dal magistrato ignorando il dettato normativo dell'articolo 114, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 (relativo al processo penale) e dell'articolo 136 (relativo al processo civile), in forza del quale – come detto – la revoca dell'ammissione ha effetto retroattivo.

Pertanto, nel richiamare sul punto le considerazioni già svolte nella risposta del 29.5.2018 da ultimo citata, deve ritenersi che il pagamento degli onorari dell'avvocato della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato che intervenga dopo la revoca del provvedimento di ammissione esporrebbe il funzionario delegato a responsabilità erariale, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 172 del citato testo unico sulle spese di giustizia, a norma del quale *"I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa"*.

Inoltre, una volta imputato il pagamento degli onorari del difensore a carico dello Stato successivamente alla revoca del beneficio, la cancelleria dovrebbe attivarsi nei confronti della parte alla quale è stata revocata l'ammissione al patrocinio per ottenere la restituzione dei relativi importi, con ulteriore aggravio di spese per l'erario: infatti l'articolo 86 del d.P.R. n. 115 del 2002 (norma inserita nella Parte III, Titolo I, del testo unico sulle spese di giustizia che contiene le *"Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario"*) prevede che *"Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione"*, con ciò implicitamente escludendo che vi possano essere legittimi pagamenti a carico dell'erario una volta intervenuta la revoca dell'ammissione. A tale riguardo la Corte di cassazione (prima sezione civile), con sentenza n. 23635 dell'11 novembre 2011, ha affermato che *"A sua volta il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 86, nel prevedere che lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione, non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato e patrocinatore. Deve pertanto ritenersi che la revoca ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa (restando immutato il*

*rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, Cass. civ. sez. 1<sup>a</sup> n. 5364 del 5 marzo 2010)”. Analogo principio è stato poi affermato dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 23972 del 2 ottobre 2018, nella quale si è precisato che “Avendo, peraltro, efficacia retroattiva, nelle ipotesi indicate dai commi 2 e 3 dell’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, il provvedimento di revoca ripristina l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa”.*

A ciò si aggiunga che, con la sentenza n. 17225 del 19 aprile 2019 (a firma del medesimo consigliere relatore della pronuncia segnalata dal presidente del tribunale di Genova: ~~allegato 2~~), la Suprema Corte ha ribadito che “*Se pure legittimamente sia intervenuta la liquidazione del compenso a favore del legale, in quanto difensore di un soggetto provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel presente procedimento non è in discussione la efficacia esecutiva del decreto di liquidazione (che si trae dall’art. 171 Dpr 115/2002), né la controvertibilità dell’an o del quantum debeat esclusivamente nell’ambito del procedimento oppositivo (di cui all’art. 170), bensì viene in considerazione il mero automatico riflesso della pronuncia che riconosce la insussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio fin dalla data di ammissione. La revoca non può che retroagire, come è previsto dall’art. 112 Dpr 115/2002 alla stessa data di ammissione, a nulla rilevando la circostanza che l’accertamento della originaria carenza dei presupposti per l’ammissione intervenga successivamente (sez. III, 21.4.2010, Borra, Rv.248093). Inoltre tale accertamento coinvolge sia i diritti dell’imputato che quelli del suo patrocinatore o consulente, in quanto la soddisfazione dell’interesse pubblico che costituisce la “ratio” della legge 30 luglio 1990 non si esaurisce nell’atto iniziale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si manifesta nella regolarità dell’intero procedimento, condizionata dalla effettiva sussistenza e permanenza delle condizioni di legge in tutte le sue fasi (sez. II, Ordinanza 13.6.2002, Ghidini, Rv.226312; sez. IV, 15.1.2014, Orlando, Rv.259098), fermo restando il potere dell’amministrazione finanziaria, in ipotesi di intervenuto pagamento, di agire per il recupero nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio, successivamente revocato, ai sensi dell’art. 111 Dpr 115/2002”.*

In conclusione, tenuto conto di quanto sinora esposto, si può rispondere al quesito in esame nei termini che seguono:

**QUESITO: se il funzionario delegato, a fronte di un provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, debba ugualmente porre in pagamento il provvedimento di liquidazione del compenso al difensore, emesso antecedentemente all’intervenuta revoca del beneficio.**

**RISPOSTA: tenuto conto delle norme del d.P.R. n. 115 del 2002, della costante giurisprudenza della Corte di cassazione e dell’efficacia ex tunc del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, si deve affermare che, in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, non si possa procedere al pagamento degli onorari in favore dell’avvocato difensore della parte originariamente ammessa al beneficio, anche ove il relativo decreto di liquidazione sia ormai divenuto definitivo.**

Roma, 17/2/2020

IL DIRETTORE GENERALE  
Giovanni Minimo

